

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Rubrica	Data	Titolo	Pag.
Testata: IL SOLE 24 ORE				
45	Edilizia e immobiliare	22/03/2016	RIQUALIFICAZIONE NEGLI IMMOBILI VINCOLATI	2
1	Economia e fisco	22/03/2016	SEMPLIFICAZIONI, STOP ALLO SPESOMETRO (M.Mobili)	3
7	Economia e fisco	22/03/2016	Int. a L.Casero: "UN TAGLIO AGLI ONERI PER IMPRESE E CITTADINI" (M.mo.)	5
Testata: ITALIA OGGI				
34	Appalti e lavori pubblici	22/03/2016	IL BOLLINO SOA A MAGLIE STRETTE MAGLIE (A.Mascolini)	6
29	Edilizia e immobiliare	22/03/2016	LA DIA SERVE ENTRO UN ANNO (D.Ferrara)	7
34	Edilizia e immobiliare	22/03/2016	EDIFICI NUOVI E RISTRUTTURATI, APE CON VERIFICA IN CANTIERE (M.Ottaviano)	8
34	Edilizia e immobiliare	22/03/2016	DEI COMUNI I UNICO EDILIZIA SOLO IL 46% HA LO SPORTELLLO (C.De stefanis)	9
Testata: EDILIZIA E TERRITORIO C/O IL SOLE 24 ORE				
1	Appalti e lavori pubblici	22/03/2016	NUOVO CODICE/2. TRACCIATO E LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE «BLINDATI» DALLA CONFERENZA DI SERVIZI	10
Testata: EDILIZIAETERRITORIO.I LSOLE24ORE.COM (WEB)				
1	Appalti e lavori pubblici	22/03/2016	DALLA QUALIFICAZIONE AL BIM: L'ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE APPESA A 40 DECRETI. ECCO L'ELENCO	13
1	Appalti e lavori pubblici	22/03/2016	CANTONE: ANCHE I COSTRUTTORI CON RICHIESTA DI CONCORDATO IN BIANCO POSSONO QUALIFICARSI PER GLI APPALTI	15
Testata: IL FATTO QUOTIDIANO (WEB)				
	Appalti e lavori pubblici	22/03/2016	NUOVO CODICE APPALTI, PER L'ANAC RISCHIO PARALISI DA SUPERLAVORO	17

PROGETTO ANIT**Riqualificazione
negli immobili
vincolati**

■ L'Associazione nazionale isolamento termico e acustico ha presentato il progetto di **diagnosi energetica** (Energy Audit) svolto sul Museo del Castello Estense di Ferrara, nell'ambito del progetto Ex.Poaus (Sviluppo delle potenzialità dei Siti Unesco dell'Adriatico) e commissionato dalla Provincia di Ferrara. Lo studio, coordinato da "Green Lab" di Brescia (greenlab-net.it) in collaborazione con Newatt s.r.l. (newattsrl.it), ha visto l'intervento dei tecnici Anit per la campagna strumentale sull'edificio con l'utilizzo di termografie, prove termoflussimetriche e mappatura delle condizioni di temperatura, umidità e velocità dell'aria interne. Gli interventi proposti hanno dovuto considerare i **vincoli di carattere architettonico e funzionale** legati ad un bene sottoposto a vincolo, oltre alla mera fattibilità tecnica e economica. Sono state inoltre individuate possibili forme di finanziamento, quali il ricorso a fondi europei, l'affidamento dei lavori ad Esco e l'accesso agli incentivi statali del conto energia termico.

Il video del progetto è visibile al link <https://vimeo.com/155953686>



Piano in quattro mosse: si parte subito con il via libera ai primi decreti correttivi della delega tributaria

Fisco, ripartono le semplificazioni

Stop allo spesometro ma si dovranno inviare tutti i dati delle fatture

■ È pronto il piano del Governo per semplificare il fisco a cittadini e imprese. Il piano prevede che si parta subito con il via libera ai primi decreti correttivi della delega tributaria. Tra gli interventi anche l'abolizione dello spesometro, ma si dovranno inviare tutti i dati delle fatture. **Mobili** ▶ pagina 7

Fisco e contribuenti

I COSTI DELLA BUROCRAZIA

La prima fase

Si parte con i due decreti correttivi alla delega fiscale su semplificazioni e fattura elettronica

Gli altri interventi

Novità anche nel Ddl autonomi - Con la Stabilità le norme sugli studi di settore per i professionisti

Semplificazioni, stop allo spesometro

Nel piano del governo anche la revisione della tassazione sul Tfr e la soppressione del 770

Marco Mobili
ROMA

■ Abolizione dello spesometro e di una lunga serie di comunicazioni anti-evasione (black list, lettere di intento, assegnazione dei beni ai soci), revisione degli studi di settore e abolizione per chi è in contabilità di cassa (sia professionisti che autonomi), revisione della tassazione del Tfr, spese di rappresentanza per ospitalità clienti, liquidazione dell'Iva di gruppo e ritorno del modello F24 cartaceo per pagamenti anche al di sotto dei 1.000 euro per i pensionati. Il nuovo piano del Governo per semplificare il fisco a cittadini e imprese è pronto. Dopo aver riunito intorno a un tavolo associazioni di categoria e professionisti, il sottosegretario all'Economia, Luigi Casero, vuole tirare le fila per presentare il nuovo pacchetto di semplificazioni fiscali. Che, nelle intenzioni dei tecnici e del Governo, dovrà ulteriormente ridurre i paletti e i vincoli imposti dalla burocrazia anche in campo tributario. Non solo. Questi obblighi oltre a frenare la produttività delle imprese e a complicare la vita ai cittadini, in molti casi si trasformano in costi aggiuntivi. Per questo, come ha sottolineato Casero venerdì scorso a Torino al convegno dei commercialisti sulla riforma fiscale, le nuove semplificazioni «dovranno anche ridurre gli oneri da adempimento in uno spirito di leale collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuen-

ti» (si veda il Sole 24 Ore di ieri).

Il piano allo studio del Governo si articola in quattro interventi. Due legati alla delega fiscale e al suo processo di attuazione. Entro metà aprile dovrà arrivare il decreto correttivo delle semplificazioni fiscali, quello, per intenderci, con cui è stata introdotta la dichiarazione precompilata. A stretto giro, prima dell'estate, si potrà intervenire anche sulla fatturazione elettronica anche negli scambi B2b. In quell'occasione il Governo potrebbe chiedere al popolo delle partite Iva di osare di più, con l'obbligo dell'invio di tutti i dati fiscali in cambio di un regime "premiante" più consistente.

Oltre alle correzioni alla delega fiscale, la terza via delle semplificazioni passa per gli emendamenti alla delega sul lavoro autonomo. Il ddl approvato a Palazzo Chigi a fine gennaio è ora all'esame del Senato. Tra le modifiche in arrivo una possibile riscrittura della deducibilità dei costi per la formazione professionale continua. In quella sede potrebbe trovare posto, costi permettendo, anche un primo intervento sulla revisione degli studi di settore.

Restyling che sarà comunque al centro della prossima legge di stabilità (quarta via per i tagli degli adempimenti). In quella sede saranno assicurate le coperture necessarie per abolire gli studi di settore per i professionisti e gli autonomi che hanno la contabilità di cassa. Gli studi di settore ritenuti non più utili al fisco ai fini

dell'accertamento di ricavi e compensi saranno cancellati. E dovranno essere utilizzati per la compliance. Lo studio non porterà più automaticamente ad accertamenti induttivi.

Sempre nella legge di stabilità sarà definita anche l'autonoma organizzazione ai fini dell'esenzione Irap per le piccole partite Iva. Per poter escludere professionisti e piccoli imprenditori dall'applicazione dell'imposta regionale si attendono anche le sentenze a Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a pronunciarsi sul presupposto del pagamento del tributo regionale.

Ma torniamo alle semplificazioni in arrivo con i correttivi alla delega fiscale. Con l'evoluzione della fatturazione elettronica e l'introduzione dell'obbligo di invio dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute sarà cancellato lo spesometro. Con lui anche un'altra serie di comunicazioni che oggi gravano su imprese e intermediari: le lettere di intento, le comunicazioni per operazioni in Paesi Black list, l'assegnazione di beni in uso ai soci, le imprese in perdita sistematica, su cui si sta lavorando anche a una revisione della norma.

Nel pacchetto troveranno posto anche tre principi cardine per il rapporto fisco-contribuenti: le comunicazioni per determinate situazioni dovranno essere trasmesse solo in caso di variazioni. Si pensi alle locazioni, dall'attuale comunicazione periodica si passerà all'invio delle

sole variazioni dei contratti. C'è poi la tanto attesa "pausa agostana": la sospensione degli adempimenti per tutto il mese di agosto sarà legge. Terzo principio, non di poco conto, si prevede che tra le istruzioni diramate dal Fisco (circolari, modelli o note varie) e il termine dell'adempimento dovrà sempre intercorrere un periodo di tempo congruo.

In arrivo anche un ritocco al quadro RW di Unico sul monitoraggio dei beni detenuti all'estero. Le piccole imprese chiedono una rivisitazione del sistema di tassazione degli immobili oltre confine, che oggi pagano Ivi e Iva fe. Intervento mirato anche per le società di persone e la partecipazione alla liquidazione dell'Iva di gruppo. Tra le semplificazioni in arrivo anche la modalità di tassazione del Tfr. Sul tavolo l'ipotesi di chiedere al datore di lavoro di applicare un'imposta sostitutiva sul Tfr con un'aliquota fissa individuata in ragione del reddito del lavoratore dipendente. Un intervento però su cui sono in corso le analisi di costo. Sempre sul Tfr è allo studio anche l'accorpamento in un'unica data di acconto e saldo per il pagamento della "sostitutiva" sulla rivalutazione dei fondi del Tfr. Anche in questo caso pesano i costi.

C'è, infine, anche l'abolizione del modello 770. Su questo però le stesse associazioni avrebbero chiesto un supplemento di riflessione soprattutto per scongiurare il fatto di dover comunque indicare i dati nel modello di pagamento F24.

I quattro step

DLGS SEMPLIFICAZIONI

La deadline per rivedere il Dlgs 175/2014 sulle semplificazioni è fissata per la metà di aprile. Si punta allo stop sullo spesometro

L'E-FATTURA

Entro la prossima estate il Governo potrà presentare al Parlamento il decreto correttivo sull'e-fattura

IL DDL AUTONOMI

La terza strada per semplificare gli adempimenti fiscali passa per il Ddl sul lavoro autonomo collegato alla Stabilità 2016

LA STABILITÀ 2017

Con la prossima legge di Stabilità si potranno assicurare le risorse necessarie per un'ampia revisione degli studi di settore

I VERSAMENTI

Torna l'F24 in versione cartacea per i pensionati non digitalizzati
 La «pausa» di agosto senza scadenze fiscali



INTERVISTA | **Luigi Casero** | Viceministro dell'Economia

«Un taglio agli oneri per imprese e cittadini»

«Un Paese moderno non può imporre il pagamento di una tassa per demolire un'auto o per ottenere il rilascio di un diploma di laurea. Così come non può obbligare ogni anno cittadini e imprese a sostenere costi aggiuntivi per rispettare gli adempimenti fiscali». Così il viceministro dell'Economia, Luigi Casero, apre il cantiere delle semplificazioni e della riduzione della pressione fiscale.

Sarà la «volta buona»?

Il processo di snellimento degli obblighi tributari non si è mai interrotto. Con il primo decreto sulle semplificazioni è arrivata in via sperimentale la dichiarazione precompilata. Una rivoluzione per i contribuenti e per l'amministrazione che ora, quasi in tempo reale, può monitorare il corretto comportamento fiscale dei cittadini e invitarli a rivederlo senza particolari conseguenze. Quest'anno il 730 precompilato sarà ancora più completo con i dati sulle spese sanitarie. La semplificazione si estenderà a Unico web.

Sarà davvero possibile ridurre gli oneri da adempimento?

Tagliare i costi di imprese e cittadini per rispettare gli obblighi fiscali deve diventare la regola. Questi oneri logorano il rapporto con il

Fisco perché diventano «tasse aggiuntive». Come si studiano le Gags per il sistema finanziario, allo stesso modo si dovranno monitorare sia ex-ante, sia ex-post gli effetti di misure e obblighi fiscali. Per farlo si può istituire una direzione del dipartimento delle Finanze dedicata alle semplificazioni e alla riduzione degli oneri da adempimento che, anche sulla base delle migliori esperienze straniere, possa indirizzare le scelte di Governo e amministrazione.

Tra le semplificazioni in arrivo c'è l'invio di tutti i dati fiscali. Che diranno le categorie?

Già oggi lo spesometro costringe i contribuenti a estrarre i dati, a ordinarli e a inviarli. Con l'invio di tutti i dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e la contestuale abolizione dello spesometro tutti i costi e gli oneri sostenuti dal contribuente si ribaltano sull'amministrazione. Sarà quest'ultima a ricevere i dati a ripulirli e a catalogarli correttamente.

E come saranno usati?

Potranno essere utilizzati per ridurre altri obblighi che gravano sulle partite Iva. L'amministrazione non chiederà più al contribuente informazioni che già sono in suo pos-

sesso. Nel decreto correttivo sulle semplificazioni sarà inserita una norma che sancirà questo principio, prevedendo che il contribuente dovrà comunicare al Fisco soltanto le variazioni di determinate posizioni.

L'occhio del «grande fratello» diventa sempre più potente...

Con l'evoluzione della fatturazione elettronica si potranno avere più informazioni da incrociare. Si potranno ridurre fenomeni come false fatturazioni o fatture inesistenti. Più dati si avranno a disposizione più incroci daremo e si potranno effettuare. Il che ridurrà le verifiche sul posto e gli accertamenti invasivi che spesso portano al rallentamento o addirittura al blocco dell'attività dell'impresa. Se poi il flusso costante di dati lo si lega alla nuova filosofia introdotta da questo Governo con «il cambia verso» negli accertamenti, le maggiori informazioni saranno utilizzate per un favorire la compliance.

Es sulla riduzione delle tasse?

La salvaguardia dei conti pubblici è la stella polare dell'azione di questo Governo e averli portati in sicurezza è un successo della politica economica, così come lo è il non aver aumentato l'Iva steriliz-

zando annualmente le clausole di salvaguardia ereditate dai governi passati. Ci sono poi le azioni concrete già in campo: gli 80 euro sta-

bilizzati; l'eliminazione del costo del lavoro dall'Irap per le imprese; la cancellazione della tassa sulla prima casa, sui terreni agricoli e per i beni delle imprese ancorati al suolo; il regime forfettizzato per le piccolissime partite Iva; i superammortamenti o ancora i crediti Iva non riscossi dei fallimenti.

E per il futuro?

È già scritto. Dal prossimo anno l'Ires pagata dalle imprese scenderà dal 27,5 al 24% e nell'ambito degli spazi di bilancio che riusciremo a ottenere potremo studiare una significativa riduzione dell'Irpef, che al momento questo Governo ha in calendario per il 2018. Non solo. Già abbiamo messo sotto osservazione una serie di tasse e oneri di pagamento che sono fuori da una visione economica di un Paese moderno. Non si può pagare una tassa per demolire un'auto, così come non si può versare un tributo per ritirare il nostro diploma di laurea. Un Paese moderno deve eliminare questi costi.

M.Mo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Viceministro. Luigi Casero

«Al dipartimento delle Finanze una direzione per l'analisi sugli effetti degli adempimenti»



L'Anac sui lavori oltre 150 mila euro. Perizia giurata e codici Ateco per le verifiche

Il bollino Soa a maglie strette

Più controlli sulle imprese edili per partecipare agli appalti

DI ANDREA MASCOLINI

Non è utilizzabile il silenzio-assenso nella verifica dei documenti a comprova dei lavori privati per ottenere gli attestati Soa (società organismo di attestazione); c'è l'obbligo di fornire perizia giurata alla Soa per tutte le operazioni di trasferimento che coinvolgono l'impresa di costruzioni; la Soa può utilizzare anche i codici Ateco per le verifiche sugli oggetti sociali delle imprese; è illegittima la stipula del contratto di attestazione che l'impresa edile stipula con la Soa nel periodo di interdizione dell'impresa. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione con il Comunicato del 9 marzo 2016 siglato da **Raffaele Cantone** e diffuso il 18 marzo che contiene diverse precisazioni relative al «manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150 mila euro» del 16 ottobre 2014 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 2014). Sono 22 i chiarimenti che, nelle more di quanto verrà stabilito con il nuovo codice appalti pubblici (che conferma

l'utilizzo «di regola» del sistema basato sulle Soa), vengono forniti su diverse questioni interpretative. Fra i punti toccati, si ribadisce la necessità che le Soa acquisiscano la perizia giurata per tutte le operazioni che consolidano un trasferimento di azienda (anche per scissioni, fusioni e operazioni assimilabili); per l'Anac «gli altri documenti previsti dal codice civile non risultano idonei». Viene poi risolto un problema di diritto transitorio relativo all'applicazione delle nuove regole di valutazione alle operazioni di cessioni/trasferimenti/affitti perfezionate prima dell'entrata in vigore del Manuale alle imprese che chiedono il rinnovo dell'attestazione. Rivedendo l'impostazione iniziale l'Anac ritiene «possibile ammettere l'inapplicabilità delle disposizioni del Manuale alle operazioni di trasferimento aziendale sottoscritte in epoca antecedente alla sua entrata in vigore e già oggetto di valutazione ai fini del conseguimento dell'attestato di qualificazione». Con riguardo alle verifiche sull'oggetto sociale dell'impresa richiedente la qualificazione, l'Anac ammette la richiesta dei Codici Ateco

per tutte le società e non solo per le ditte individuali, così da compiere una ricognizione ampia delle attività svolte dalle imprese.

Il comunicato chiarisce poi che non è possibile sottoscrivere il contratto di attestazione nel periodo di interdizione dell'impresa. Per la dimostrazione dello stato di fallimento e delle relative procedure concorsuali il comunicato specifica le Soa dovranno rivolgersi alle cancellerie dei Tribunali fallimentari di riferimento.

Sulle verifiche dei certificati di esecuzione lavori (Cel) viene poi bocciata la proposta avanzata dalle Soa di evitare la produzione della copia autenticata del progetto approvato: per l'Anac «la copia autentica del progetto approvato risulta tra la documentazione, individuata specificatamente dal Regolamento attuativo, da esibire a corredo dei Cel, riferiti a lavorazioni eseguite per committenti non tenuti all'applicazione del Codice». Per il Dirc, ormai acquisibile dallo «Sportello Unico Previdenziale», il comunicato chiarisce che non serve più l'autodichiarazione e che le imprese possono ottenere in tempo reale una certificazione

ne valida 4 mesi di regolarità contributiva. Importante il chiarimento sulle opere superspécialistiche effettuate al di fuori della contrattualistica pubblica: «potranno essere valutate positivamente tutte le lavorazioni eseguite dall'esecutore principale nelle categorie scorporabili senza alcuna limitazione rispetto all'importo totale dell'intervento, dovranno acquisire idonea documentazione contabile sottoscritta dal direttore dei Lavori». Il Comunicato stabilisce poi che il silenzio assenso non può estendersi al «riscontro di veridicità e sostanza», delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dalle imprese in sede di qualificazione, effettuato dalle Soa presso le amministrazioni pubbliche, trattandosi non di «assenso, concerto, nulla osta» finalizzato all'adozione di un provvedimento da parte della competente Pa, ma di mera verifica/accertamento in ordine al contenuto di atti e documenti prodotti dai privati ai fini del rilascio dell'attestato.

IO ONLINE
I chiarimenti Anac sugli attestati Soa sul sito www.italia-oggi.it/documenti

Alcuni dei punti chiariti dal comunicato Anac

- Cessioni di ramo d'azienda, fusioni, scissioni e operazioni simili e applicabilità regole Manuale
- Verifica dell'oggetto sociale delle imprese;
- Impossibilità di sottoscrivere il contratto nel periodo di interdizione dell'impresa
- Dimostrazione dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del Codice
- Certificati di esecuzione lavori rilasciati da committenti non soggetti alla normativa del Codice
- Certificati esecuzione lavori
- Requisiti del Direttore tecnico
- Valutazione dei requisiti per l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione (art. 79, comma 7 del dpr 207)
- Applicazione del silenzio assenso
- Dimostrazione del requisito dell'adeguato organico medio annuo -
- Chiarimenti sul controllo del socio di maggioranza



EDILIZIA/UNA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA

La Dia serve entro un anno

Addio lavori se non si dà corso alla Dia (Denuncia di inizio attività) entro un anno né viene richiesta all'amministrazione una proroga ad hoc del titolo edilizio. Passa infatti l'orientamento giurisprudenziale più restrittivo secondo cui serve un provvedimento espresso del Comune che riconosce i motivi di forza maggiore per i quali non sono cominciati in modo tempestivo gli interventi previsti dalle denuncia di inizio attività.

È quanto emerge dalla sentenza numero 201 del 2016, pubblicata dalla seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia.

Impedimento oggettivo

Stop alla società che intendeva realizzare un nuovo edificio a uso residenziale. Non bastano i lavori già realizzati entro un anno dalla presentazione della Dia a dimostrare che l'impresa abbia davvero la seria intenzione di

realizzare l'opera: risultano a tal proposito insufficienti l'abbattimento della tettoia, la rimozione della pavimentazione antistante, la deviazione della fognatura e la chiusura delle finestre. E ciò perché non solo non si tratta di attività previste dalla denuncia presentata ma soprattutto non risultano assolutamente necessarie per costruire l'edificio che è oggetto della segnalazione all'autorità.

Quanto alle cause di forza maggiore, serve un provvedimento esplicito diversamente da quanto capita con l'accertamento dell'intervenuta decadenza dalla possibilità di svolgere i lavori.

Deve infatti escludersi che la sussistenza di cause di forza maggiore di per sé impediscano la decadenza dalla denuncia di inizio attività perché serve un esercizio di discrezionalità da parte dell'amministrazione, che deve verificare l'esistenza di un impedimento oggettivo.

Dario Ferrara

La sentenza sul
www.italiaoggi.it/documenti



Edifici nuovi e ristrutturati, Ape con verifica in cantiere

Nei casi di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti, il servizio di Ape offerto dal soggetto certificatore deve comprendere almeno la valutazione della prestazione energetica dell'edificio a partire dai dati progettuali, i controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi e una verifica finale con l'eventuale utilizzo delle più appropriate tecniche strumentali. Questo è quanto si legge nella circolare del 17 marzo 2016 n. 696 del Consiglio nazionale degli ingegneri sulle modalità di redazione Ape. Il direttore dei lavori deve segnalare al soggetto certificatore le varie fasi della costruzione dell'edificio e degli impianti, quando rilevanti per le prestazioni energetiche dell'edificio, al fine di consentire i previsti controlli in corso d'opera. Il soggetto certificatore opera nell'ambito delle proprie competenze e per l'esecuzione delle attività di rilievo in sito, diagnosi, verifica o controllo, può procedere alle ispezioni ed al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario, delle necessarie competenze professionali. Per gli edifici esistenti al fine di ottimizzare la procedura, il richiedente può rendere disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. Lo stesso può anche richiedere il rilascio dell'attestato di prestazione energetica sulla base di un attestato di qualificazione energetica relativo all'edificio o alla unità immobiliare oggetto di attestazione della prestazione, anche non in corso di validità, evidenziando eventuali interventi su edifici e impianti eseguiti successivamente e dal le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con modalità coerenti con i metodi di valutazione della prestazione energetica attraverso cui si intende procedere. Il soggetto certificatore è tenuto a utilizzare e valorizzare i documenti sopra indicati (e i dati in essi contenuti), qualora esistenti e resi disponibili dal richiedente, unicamente previa verifica di completezza e congruità.

Marco Ottaviano



Solo il 46% dei comuni ha lo sportello unico edilizia

Ad oggi, solo il 46% su 1.500 comuni ha istituito lo sportello unico per l'edilizia (cd. Sue) e nell'89% dei casi lo sportello è organizzato in forma singola. Nell'88% dei casi il Sue costituisce l'unico punto di contatto con l'utenza e si interfaccia direttamente con altri enti e uffici coinvolti nel procedimento. Questo è quanto emerge dal report elaborato da Italia Semplice in merito alla funzionalità dello sportello unico per l'edilizia. Le maggiori criticità riscontrate sono relative al livello di collaborazione con gli enti coinvolti nei procedimenti (giudicato scarso nel 25% dei casi), alla gestione della pratica online e nei rapporti con il Suap (le pratiche di edilizia produttiva arrivano direttamente al Sue tramite il Suap solo nel 62% dei casi). Le amministrazioni manifestano esigenze di consulenza nell'interpretazione della normativa, soprattutto relativa ad alcune tematiche specifiche quali l'efficientamento energetico e le energie alternative, l'affiancamento sulle modalità di accorpamento delle funzioni con altri Comuni, in un'ottica di forma associata del Sue e la formazione sull'iter del procedimento per tutti gli enti e uffici coinvolti. Le azioni di affiancamento proseguiranno nell'ambito del nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali. Sono state individuate prime misure correttive in materia di agibilità e sismica. La previsione della Scia «unica» e la nuova disciplina della conferenza dei servizi, approvate in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 20 gennaio 2016, affrontano i fondamentali nodi critici per il funzionamento dei Sue. Nei comuni che hanno istituito (o aderito a) un Suap, le funzioni di Sue e Suap non sono unificate nel 70% dei casi (in queste circostanze le funzioni di edilizia produttiva sono gestite prevalentemente dai Suap). Nell'oltre l'80% dei casi il Sue acquisisce d'ufficio i documenti e le informazioni già in possesso della pubblica amministrazione.

Cinzia De Stefanis



Nuovo codice/2. Tracciato e localizzazione delle opere «blindati» dalla conferenza di servizi

Massimo Ghilone

L'articolo 27 del decreto attuativo del nuovo codice appalti disciplina le procedure di approvazione dei progetti stabilendo anzitutto che l'amministrazione ha la facoltà di sottoporre all'approvazione un progetto di maggiore dettaglio in modo da ottenere le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. Si occupa poi della conferenza dei servizi, procedendo così all'ennesima revisione considerato che tutti gli sforzi legislativi degli ultimi anni non hanno prodotto significativi effetti in termini di riduzione dei tempi.

LA RIFORMA DELLA PA L'ultimo esempio è offerto dalla legge 124/2015 sulla riforma della Pa che ha previsto un decreto legislativo, in corso di approvazione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: delimitare i casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è da considerarsi obbligatoria in relazione alla complessità del procedimento; ridefinire i tipi di conferenza, introducendo modelli di istruttoria pubblica anche in via telematica per garantire la partecipazione degli interessati al procedimento per provvedimenti di interesse generale; ridurre i termini, ricorrendo a modalità telematiche, per la convocazione per lo svolgimento dei lavori e per l'adozione della determinazione motivata del procedimento, prevedendo comunque la fissazione di una durata certa ed imponendo ai partecipanti un onere di chiarezza ed inequivocità; prevedere la partecipazione di un unico rappresentante per le amministrazioni statali; stabilire che si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, che entro il termine dei lavori della conferenza non si siano espresse nelle forme di legge; rivedere i meccanismi decisionali adottando il principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza ai fini dell'adozione della determinazione finale nelle conferenze decisorie anche nei casi di mancata espressione degli atti di assenso ovvero di dissenso da parte di amministrazioni competenti; riconoscere la possibilità di richiedere la revoca o l'annullamento del provvedimento da parte delle amministrazioni a condizione che abbiano partecipato alla conferenza e si siano espresse nei termini; definire, nel rispetto della leale collaborazione, meccanismi e termini per la valutazione tecnica e la necessaria composizione degli interessi pubblici particolarmente sensibili, attivando anche procedure di riesame in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento; definire limiti e termini tassativi per la richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti.

In sintesi, devono essere perseguite concretamente tre condizioni: penalizzare le assenze ed i mancati pronunciamenti da qualunque soggetto provengano; assumere comunque la decisione sulla base dei prevalenti orientamenti emersi in sede di conferenza; definire come perentori i termini per la conclusione del procedimento.

Il nuovo articolo 27, da coordinare con l'altro decreto di revisione totale della conferenza di servizi in fase di emanazione, incentra la propria attenzione su: certezza delle scelte localizzative; opere migliorative e compensative; gestione delle interferenze.

LOCALIZZAZIONE E COMPENSAZIONI L'intento è di "blindare" le determinazioni di tutte le amministrazioni ed i soggetti coinvolti nella conferenza di servizi sul progetto di fattibilità in merito alla localizzazione ed al tracciato dell'opera. Si prevede, a tal fine, che una volta concordate le conclusioni in sede di approvazione proprio sulla localizzazione e sul tracciato anche valutando le proposte modificative, le scelte non possono essere variate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali (auspicando una differenziazione tra varianti sostanziali e di lievi entità).

L'alternativa a tale obbligo risiede nella soluzione radicale di ritirare e ripresentare un nuovo progetto di fattibilità fatto salvo il caso di circostanze imprevedibili (in merito la legge 241/1990 fa riferimento alla possibilità di modifica ed integrazioni solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento). Analoghe limitazioni sono applicate anche alle opere mitigatrici e compensative dell'impatto, al fine di evitare ulteriori oneri finanziari.

Per la disciplina del dissenso in sede di conferenza di servizi si rinvia all'articolo-14 bis comma tre-bis ed all'articolo 14-quater comma 3 della legge 241/1990 che regolano il dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico della salute o della pubblica incolumità: in tali casi la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri che può assumere un eventuale decisione in contrasto con il dissenso. Questo provvedimento del Consiglio dei Ministri viene qualificato come «atto di alta amministrazione», ossia rientrante in una particolare categoria degli atti amministrativi finalizzati ad un raccordo tra funzione di governo e funzione amministrativa in attuazione di indirizzi politici; sono, cioè, atti di suprema direzione della pubblica amministrazione, con una funzione, perciò, rafforzata specialmente in ordine all'insorgere di contrasti tra amministrazioni. Il dissenso, dunque, benché legittimamente espresso, viene superato dal riesame degli interessi in gioco svolto dall'organo di ultima istanza, il quale può ritenere di preminente interesse la realizzazione dell'opera per l'economia del territorio interessato, fornendo idonea motivazione.

INTERFERENZE Gli enti gestori di servizi pubblici a rete partecipano alla conferenza di servizi per le interferenze riscontrabili con il progetto già note o prevedibili: gli stessi soggetti hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o dell' insediamento produttivo. A seguito di tale ricognizione scatta l'obbligo per i gestori di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza. L'inadempienza non è senza conseguenze, in quanto se ha determinato il ritardato avvio o l'anomalo andamento dei lavori, l'ente gestore deve rispondere di responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto attuatore. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze rilevate od indicate dagli enti gestori e dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quanto altro necessario alla risoluzione delle interferenze che deve essere rispettato dagli enti gestori a condizione che il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti: ciò indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze.

DICHIARAZIONE PUBBLICA UTILITÀ La dichiarazione di pubblica utilità di cui al Dpr 327/2001 può essere disposta non solo quando si approva il progetto definitivo, ma anche al momento dell'assenso sul progetto esecutivo, in modo da tener presente l'esatta configurazione dell'opera anche ai fini espropriativi.

Dalla qualificazione al Bim: l'attuazione del nuovo codice appesa a 40 decreti. Ecco l'elenco

Mauro Salerno

Serviranno 40 decreti per rendere completamente operativo il nuovo codice degli appalti. La scelta del dimagrimento normativo - che ha portato da oltre 600 (considerando codice e vecchio regolamento) a 219 articoli il testo fondamentale per i contratti pubblici - non ha evidentemente prodotto grandi effetti sul fronte della produzione di regolamenti attuativi di dettaglio. O forse la necessità di affidarsi a atti secondari per dettagliare i principi dello schema di decreto ora all'esame del Parlamento è forse proprio il prezzo pagato all'obiettivo di snellire l'impianto principale.

Fatto sta che molte vedute diventare operative molte delle novità previste dal nuovo testo bisognerà attendere provvedimenti che in molti casi (27 su 40 a voler essere precisi) non hanno nemmeno l'indicazione (per quanto simbolica) di una scadenza.

Tra i quaranta provvedimenti previsti dal codice (uno ogni tre articoli) spiccano misure importanti per l'attuazione. Si è per esempio parlato molto dell'obbligo di utilizzo del Bim nelle opere pubbliche. Nelle prime bozze si era addirittura ipotizzato di far partire entro sei mesi il vincolo di progettare le nuove opere con questo sistema, facendo scattare tutti gli allarmi possibili sull'impreparazione di stazioni appaltanti e progettisti. Ora si scopre che invece a decidere come e quando imporre il salto (graduale) verso i nuovi sistemi di "modellazione" tridimensionale dovrà essere un decreto del ministero delle Infrastrutture. Sempre sul fronte dell'innovazione sarà poi un Dm Semplificazione-Infrastrutture a tracciare il percorso verso la digitalizzazione delle procedure di appalto (entro un anno dall'entrata in vigore).

Nutrito anche il pacchetto di misure previste per qualificare e ridurre il numero delle stazioni appaltanti. Su questo fronte servirà per prima cosa un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Economia, con i criteri di costituzione delle centrali di committenza. Poi un altro Dpcm (su proposta Infrastrutture-Economia) con l'indicazione dei criteri per l'iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti, che sarà poi gestito dall'Autorità Anticorruzione.

Proprio dall'Anac si aspetta poi un lungo elenco di provvedimenti attuativi. Tra questi alcuni, decisivi, relativi alla qualificazione delle imprese e alla costituzione del nuovo rating di reputazione, novità assoluta del codice, declinata peraltro in più articoli con un altro rischio di creare confusione, come non ha mancato di sottolineare lo stesso Cantone nell'audizione della settimana scorsa in Parlamento.

Serve la firma del presidente dell'Anac anche sui provvedimenti necessari a individuare l'elenco delle società idonee a ricevere appalti in house e a ridurre il rischio di "combine" sulle gare tradizionali, attraverso l'istituzione del l'albo dei commissari da estrarre a sorteggio, con

l'indicazione dei criteri di professionalità dei membri della commissione, che - non è finita - percepiranno un compenso da determinare con decreto di Porta Pia.

Insomma, anche senza entrare nel dettaglio di tutti gli altri provvedimenti previsti (dalla qualificazione del Rup alla banca dati destinata a sostituire l'Avcpass) è chiaro che si rischia l'ingresso in un labirinto da cui non sarà facile uscire. Anche per questo, il parere che si sta cominciando a buttare giù in Parlamento chiederà di sfoltire molto questa lista. O perlomeno di indicare scadenze precise e quanto più possibile perentorie.

22 Mar 2016

Cantone: anche i costruttori con richiesta di concordato in bianco possono qualificarsi per gli appalti

Giuseppe Latour

Le imprese ammesse alla procedura di concordato in bianco potranno presentare domanda per il conseguimento della qualificazione. È solo uno dei chiarimenti che l'Anac ha inserito nel comunicato del 9 marzo 2016, che aggiorna il manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici sopra l'importo di 150mila euro. La nota, firmata dal presidente Raffaele Cantone, risponde a una serie di quesiti di operatori e società di attestazione, facendo chiarezza su alcuni profili problematici, come il silenzio assenso, i termini per l'emissione dei documenti o gli effetti delle sanzioni interdittive per gli operatori che si macchiano di false dichiarazioni.

In materia di concordato preventivo in bianco, l'Autorità risponde a un dubbio frequente delle Soa, che «hanno rappresentato che risulta eccessivamente penalizzante per gli operatori economici la previsione contenuta nel manuale, riguardo alla ostatività al conseguimento della qualificazione, nel caso un'impresa abbia presentato la domanda di ammissione alla procedura di concordato». L'Anac sul punto richiama la sua determinazione n. 5 del 2015, nella quale «è stato stabilito che l'ipotesi di presentazione del cosiddetto concordato in bianco, risulta non ostativa al conseguimento/mantenimento dell'attestazione di qualificazione». L'istanza di concordato, infatti, non configura una causa ostativa alla partecipazione a gara, e quindi al rilascio dell'attestazione di qualificazione.

Altro chiarimento importante arriva in materia di termini. In questo caso il problema riguarda la possibilità di prevedere delle sospensioni in caso di mancata produzione di documentazione idonea. «In considerazione del fatto che per la verifica triennale il termine di legge è 45 giorni, oltre l'eventuale proroga di ulteriori 45 giorni, il termine indicato nel manuale per le variazioni minime in analogia a quello delle verifiche triennali appare congruo. Resta fermo che in caso di aggravii istruttori le Soa potranno sospendere il procedimento sino al doppio del termine previsto per il rilascio dell'attestazione (90 giorni) e successivamente procedere, decorso inutilmente tale ulteriore termine, al diniego alla decadenza dell'attestazione». Quindi, le società di attestazione hanno nelle mani un jolly di 90 giorni per congelare la decorrenza dei termini.

Con qualche limite, poi, potranno fare ricorso all'istituto del silenzio assenso. Spiega l'Anticorruzione: «Qualora le Soa non ricevano alcuni dei riscontri richiesti nel termine assegnato, comunque non inferiore a trenta giorni, dopo aver svolto rigorosi e documentati accertamenti supplementari che escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva garanzia sul possesso dei requisiti, potranno procedere al rilascio degli attestati, fatte salve le diverse disposizioni di legge». Quindi, per la verifica dei requisiti generali si fa riferimento alle usuali

prassi amministrative di silenzio assenso, mentre per quanto riguarda le certificazioni di esecuzione dei lavori «è stato prescritto che le stesse non possano essere utilizzate in assenza dei previsti ed idonei riscontri di veridicità».

Ancora, c'è la questione delle sanzioni interdittive avviate in presenza di false dichiarazioni: secondo alcune Soa, l'operatore economico colpito da questi provvedimenti può sottoscrivere il contratto per l'ottenimento di una nuova attestazione. L'Autorità, però, spiega che «al momento della sottoscrizione del contratto di qualificazione la rappresentanza legale dell'impresa è tenuta a presentare le dichiarazioni sostitutive ai sensi delle disposizioni del Dpr 445/2000, che attestino di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al conseguimento dell'attestazione». Quindi, quando firma il contratto, l'operatore non può essere bloccato da un'interdizione.



Nuovo codice appalti, per l'Anac rischio paralisi da superlavoro. E la trasparenza è solo sulle gare più grandi



Economia

Le nuove regole riguarderanno solo lavori e concessioni da più di 5,2 milioni e forniture o servizi che valgono oltre 135mila euro. Sotto queste soglie resta la possibilità dell'affidamento diretto. L'autorità guidata da Cantone avrà poteri di vigilanza e dovrà tra l'altro tenere l'albo dei commissari e scrivere una relazione annuale, ma potrà dare multe di non più di 50mila euro

di Fiorina Capozzi | 22 marzo 2016

COMMENTI



Più informazioni su: [Appalti](#), [Autorità Nazionale Anticorruzione](#), [Cgil](#), [Cisl](#), [Grandi Opere](#), [manutenzione](#), [Mensa Scolastica](#), [Servizi Sociali](#)

Nuove regole per arginare corruzione e **collusione**, coinvolgimento dei cittadini sulle **grandi opere**, **soglie comunitarie** per gli appalti, addio alla preferenza per l'offerta al massimo ribasso e, soprattutto, più poteri all'**Autorità nazionale anticorruzione** (Anac). Per il governo **il nuovo codice appalti, che recepirà tre direttive europee (23, 24 e 25/2015) entro il 18 aprile**, è una vera e propria rivoluzione. Lo schema di decreto legislativo in 217 articoli dovrà regolamentare una disciplina complessa, che spazia dalle grandi opere pubbliche a servizi come **mense ospedaliere e scolastiche**, **manutenzione del verde**,

Annunci Immobiliari

Su Immobiliare.it trovi oltre 900.000 annunci di case in vendita e in affitto. Cerca ora!



DALLA HOMEPAGE

La stretta di mano tra Obama e Raul Castro
"Via l'embargo, continuo a dirlo al Congresso"



Mondo

CRONACA

Spagna, autista: 'Mi sono addormentato' 13 vittime, 7 sono italiane in Erasmus
Sistema anti-sonno sui bus? Facoltativo

GIUSTIZIA & IMPUNITÀ

Agropoli, favori al clan Indagato il sindaco Pd (e consigliere di De Luca)

VAI ALLA HOMEPAGE

servizi postali, trasporti, energia e acqua. Ma il timore degli operatori è che l'Autorità anticorruzione guidata da **Raffaele Cantone** si ritrovi paralizzata da un'ulteriore ed enorme mole di lavoro rallentando, nei fatti, la macchina degli appalti. Peraltro l'authority avrà **armi spuntate**, perché potrà dare multe non superiori a 50mila euro. Non solo: tra gli operatori del settore c'è anche preoccupazione per il fatto che le nuove regole non favoriscono la **trasparenza** a tutto tondo. Infatti riguardano principalmente le gare dai grandi importi, quelle cioè che, secondo i **diktat di Bruxelles**, partono da 5,2 milioni per lavori e **concessioni**, 135mila euro per **forniture**, servizi e progettazioni di autorità governative centrali (209mila per quelle sub-centrali) e 750mila euro per **servizi sociali**.

Sotto i "tetti" Ue resta l'affidamento diretto – Per gli affidamenti al di sotto di queste soglie resta invece il rischio concreto di favorire un sottobosco di **relazioni** e potentati locali, sia pure all'interno di un sistema più snello dei centri di gestione appalti, le cosiddette **stazioni appaltanti**, che scenderanno da circa 60mila ad appena 250. Il motivo? Al di sotto il tetto comunitario sarà possibile utilizzare **procedure negoziate** che, secondo il codice, consentono l'affidamento diretto dei lavori previa consultazione di almeno cinque operatori economici. Inoltre, secondo **Cgil, Cisl e Uil**, che stanno preparando un incontro sul tema il 22 marzo a Roma, è preoccupante l'assenza nel testo di un **divieto alle deroghe** che si sono moltiplicate nei casi degli **scandali Expo, Mose e l'Aquila**.

Rischio caos nella fase di transizione – Fra le organizzazioni di categoria e gli imprenditori edili desta perplessità anche la **fase di transizione** in cui scompariranno gli attuali regolamenti attuativi per fare spazio alle **linee guida di carattere generale**, che dovranno essere approvate con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Anac e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Con il rischio concreto di un caos nel primo periodo di applicazione e con una elevata probabilità di confusione nell'interpretazione autentica delle norme del nuovo codice. Sul fronte **occupazionale**, infine, sono emersi dubbi per una normativa che cambierà completamente le regole del gioco in tema di appalti: secondo la **Filca-Cisl** la riduzione **dal 40 al 20%** della percentuale di **lavori che i concessionari autostradali potranno fare attraverso le loro controllate di manutenzione** mette a rischio posti di lavoro. L'altro rischio è che l'**impatto organizzativo** sulla macchina dello Stato, nella gestione del **fabbisogno** e nella **programmazione**, sia pesante. Secondo l'attuale testo, infatti, le amministrazioni che affidano appalti saranno tenute a presentare un programma biennale di acquisti beni e servizi (oltre i 40mila euro), oltre che un piano triennale dei lavori pubblici "in coerenza con il bilancio" per importi superiori ai 100mila euro. E dovranno pubblicarli sul sito nella sezione **"amministrazione trasparente"**.

PIÙ COMMENTATI

Crescita, il Pil aumenta poco ma soprattutto male: poco export e consumi fermi, molte scorte di magazzino

VAI A **ECONOMIA**



DIRETTORE TESTATA ONLINE: PETER GOMEZ

SEGUI IL FATTOQUOTIDIANO.IT



Dal “massimo ribasso” all’offerta “più vantaggiosa” - Nel testo non mancano comunque gli spunti positivi, come l'introduzione dell'**obbligo di coinvolgimento dei cittadini** sulle grandi opere infrastrutturali. O anche l'eliminazione delle gare al **massimo ribasso** per fare spazio al criterio della “**offerta più vantaggiosa**” in termini di qualità e prezzo, obbligatoria per appalti di “servizi sociali e di **ristorazione ospedaliera**, assistenziale e scolastica e per quei servizi in cui è fondamentale l'apporto di **manodopera** (si pensi ad esempio ai servizi di pulizia)” come chiarisce la relazione tecnica. Tuttavia, sulla materia, il documento lascia un certo margine di **discrezionalità**. Se da un lato, infatti, vengono fissati paletti per le nomine dei componenti delle **commissioni** di aggiudicazione, rigorosamente tratti da un albo Anac, dall'altro lo schema di decreto non fissa alcun parametro standard per individuare l'offerta migliore. Per non parlare del fatto che, per appalti di somme inferiori alle soglie comunitarie, la pubblica amministrazione potrà nominare **soggetti interni** per la commissione di aggiudicazione.

Se l'azienda non paga stipendi e contributi subentra l'appaltatore - Quanto alla **fase esecutiva** dei lavori, il codice introduce anche regole più stringenti per le aziende vincitrici di appalti a tutela delle casse dello Stato e dei lavoratori. All'articolo 30, la normativa si occupa sia dei casi di **inadempienza retributiva e contributiva** dell'azienda affidataria e stabilisce che l'ente appaltante si faccia carico di pagare gli stipendi “**detraendo il relativo importo** dalle somme dovute all'affidatario” e di trattenere “dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi”. A vigilare sul corretto adempimento dei lavori ci sarà un **responsabile unico di progetto**, nominato dal soggetto appaltatore, con compiti specifici che verranno stabiliti dall'Anac. Se da un lato le aziende saranno più controllate, dall'altro sarà per loro più facile partecipare agli appalti perché nel giro di un anno è prevista “la **digitalizzazione** delle procedure di tutti i contratti pubblici”.

Troppo lavoro per l'Anac. Ma la multa massima sarà di soli 50mila euro – Ma l'aspetto più rilevante del codice appalti è la stretta su **vigilanza e controllo** che il governo affida all'autorità guidata da Cantone. L'Anac dovrà infatti fornire alle aziende degli strumenti tipo come “linee guida, bandi-tipo, **capitolati-tipo, contratti-tipo**” per garantire efficienza e qualità del lavoro delle stazioni appaltanti. Non solo: l'autorità dovrà anche verificare che sia garantita l'economicità dei contratti pubblici, segnalare al governo e al Parlamento fenomeni gravi di **inadempimento**, formulare proposte di modifica all'esecutivo, predisporre una relazione annuale, controllare la “qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici”, tenere l'albo dei commissari, gestire il sistema di controllo delle stazioni appaltanti, interloquire con le procure e

disporre ispezioni avvalendosi della Guardia di Finanza.

Oltre ai poteri di vigilanza, l'Anac avrà poi anche **poteri sanzionatori** che tuttavia, a giudicare dagli importi pecuniari, appaiono **armi spuntate** se confrontate al giro di interessi in ballo. Le multe che l'autorità potrà comminare andranno infatti da un minimo di 250 euro a un **massimo di 50mila euro**. Per non parlare del fatto che i **tempi di reazione** dell'autorità rischiano di essere troppo lunghi. Un esempio può forse aiutare il complesso lavoro che gli esperti dell'Anac si troveranno ad affrontare. La [delibera Anac 207 del 2 marzo 2016, che ha fatto luce su circa 1.800 affidamenti del comune di Roma](#), ha richiesto più di un anno di lavoro (l'istruttoria è stata avviata il 20 gennaio 2015). Troppo tempo per bloccare i guasti di un appalto in corso d'opera.

di Fiorina Capozzi | 22 marzo 2016

COMMENTI



ARTICOLO PRECEDENTE



Crescita, il Pil aumenta poco ma soprattutto male: poco export e consumi fermi, molte scorte di magazzino

Gentile lettore, puoi manifestare liberamente la tua opinione ma ricorda che la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 22 alle 7, che il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e che ogni utente può postare al massimo 100 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questo limite per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi ai Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. Ti comuniciamo inoltre che tutti i commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, **ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy)**. La Redazione

SCARICA L'APP
de ilfattoquotidiano

Editoriale il Fatto S.p.A. C.F. e P.IVA 10460121006

© 2009-2016 Il Fatto Quotidiano | Privacy | Fai pubblicità con FQ | Termini e condizioni d'uso | Scrivi alla Redazione | RSS | Aiuto | Ufficio abbonamenti | Archivi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.